SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 481

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Istituzione ed esercizio delle case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo la disciplina generale vigente, costituita dal codice penale, l'istituzione di case da gioco è da considerarsi vietata. Tuttavia, fra il 1927 ed il 1936, il Ministero dell'interno fu autorizzato con decreti-legge a consentire ai comuni di Venezia, Sanremo e Campione d'Italia ad aprire case da gioco per «pervenire all'assestamento dei bilanci comunali e per l'esecuzione di inderogabili opere pubbliche». Nel 1946, con decreto del presidente della regione Valle d'Aosta fu poi istituita la casa da gioco di Saint-Vincent, mentre analogo successivo decreto del presidente della Regione siciliana, relativo alla istituzione del Kursaal di Taormina, fu ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale, con ciò determinandosi una grave situazione di disparità di trattamento a danno di una regione del Sud, il cui rilancio turistico sarebbe molto importante in vista della soluzione dei gravi problemi sociali che la travagliano.

Il presente disegno di legge, lungi dal voler incoraggiare un'eccessiva ed ingiustificata moltiplicazione di case da gioco, si propone di regolare in modo organico la materia, al di fuori delle assurde ipocrisie della normativa vigente, prevedendo che il Governo possa autorizzare l'istituzione di case da gioco in ragione di una per ogni regione con popolazione di almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti ed in comuni che siano da almeno venticinque anni sede di azienda di turismo e soggiorno; vengono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco già istituite.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

È stata altresì prevista l'emanazione di un regolamento che dovrà stabilire le norme comuni che dovranno essere osservate per l'esercizio di tutte le case da gioco e che dovrà indicare le condizioni e modalità per un'eventuale forma di gestione a prevalente capitale pubblico. La proposta di legge prevede inoltre la possibilità da parte del comune interessato di gestire l'esercizio della casa da gioco direttamente o mediante azienda municipalizzata e stabilisce la destinazione dei proventi netti dell'esercizio del gioco per finalità turistiche, economiche e sociali.

Questo tipo di normativa non può quindi comportare il pericolo di una eccessiva diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo, che d'altra parte viene largamente praticato in vicini paesi esteri, che da molti lustri ospitano notissime case da gioco, con forti vantaggi per l'attività turistica, anche di provenienza italiana, come dimostra la quantità di collegamenti diretti di trasporto fra la Costa Azzurra ed alcune città italiane.

L'istituzione di case da gioco infatti, come dimostra l'esperienza della Francia e quella dei comuni italiani che da anni le ospitano, produce l'effetto di attirare una quota di turismo, in alcuni casi anche d'*élite*, con un conseguente flusso di denaro che va ben oltre gli introiti della casa da gioco stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo ha la facoltà di autorizzare l'istituzione di case da gioco, una per ogni regione con popolazione non inferiore a tre milioni e cinquecentomila abitanti, in comuni di rilevante importanza turistica internazionale che, da almeno venticinque anni, siano sedi di azienda di soggiorno e turismo, che siano dotati di attrezzature ricettive tali da consentire l'afflusso ed il più confortevole soggiorno di larghe correnti di turismo di qualità e che siano forniti di idonei locali da destinare a sede della casa da gioco.

2. L'autorizzazione alla casa da gioco potrà essere concessa anche a due comuni della stessa regione, che abbiano evidentemente le stesse caratteristiche sopra indicate, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica, quindi, all'uno o all'altro comune.

Art. 2.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 1 viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. La predetta proposta può essere inoltrata solo se accompagnata da una delibera, adottata a maggioranza assoluta, del consiglio regionale o dell'assemblea regionale per le regioni a statuto speciale, nell'ambito del cui territorio ricadano i comuni che hanno i requisiti e pertanto interesse all'apertura di una casa da gioco.

3. La concessione non può eccedere la durata di trenta anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le giunte

regionali delle regioni interessate, emanerà un regolamento che dovrà prevedere le norme comuni da osservare per l'esercizio di tutte le case da gioco e dovrà stabilire le condizioni o modalità per una eventuale forma di gestione a prevalente capitale pubblico.

2. Il predetto regolamento dovrà altresì contenere disposizioni atte a garantire:

a) la tutela dell'ordine pubblico e della moralità;

b) la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte dei competenti organi;

c) le norme per l'accesso alla casa da gioco e il divieto di frequentarla da parte dei minori di anni ventuno, delle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco, delle persone residenti nel comune in cui la stessa ha sede, nonchè da parte dei funzionari dello Stato, della regione, degli enti pubblici e dei militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della provincia in cui è ubicata la casa da gioco;

d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. L'esercizio delle case da gioco di nuova istituzione può essere gestito dal comune, direttamente o a mezzo di azienda municipalizzata.

2. I comuni autorizzati potranno, con l'osservanza delle condizioni e delle modalità che saranno stabilite dal regolamento previsto dal primo comma del precedente articolo, provvedere a tale gestione mediante forma societaria a prevalente capitale pubblico.

Art. 5.

1. I comuni autorizzati dovranno iscrivere i proventi netti dell'esercizio del gioco, che risulteranno detraendo dal totale lordo il 20 per cento per spese di gestione, nel bilancio dell'anno in cui si producono.

2. I predetti proventi debbono essere destinati per le seguenti finalità, nella misura percentuale a fianco di ciascuna indicata:

a) nella misura del 40 per cento a favore del comune in cui ha sede la casa da gioco, perchè possa provvedere:

1) al risanamento del bilancio;

2) a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'esigenza di servizi ed infrastrutture cui deve far fronte in dipendenza della istituzione del nuovo incentivo turistico;

3) alle attività collaterali alla casa da gioco che dovranno concretarsi in manifestazioni artistiche, culturali e sportive di pregio elevato e di notevole interesse internazionale;

4) ad iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento turistico ed a finalità di carattere sociale ed economico;

b) nella misura del 15 per cento a favore della provincia in cui ha sede la casa da gioco, per le finalità previste ai numeri 1 e 4 della precedente lettera *a*);

c) nella misura del 25 per cento a favore della regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco, perchè su proposta dell'assessore al turismo, sentito il consiglio o la giunta regionale, vengano destinati agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di soggiorno e turismo, per i compiti istituzionali cui essi attendono;

d) nella misura del 10 per cento a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per incrementarne l'azione promozionale a vantaggio degli interessi turistici di tutta la nazione, che il predetto ente svolge all'estero;

e) nella misura del 10 per cento per iniziative e concreti aiuti tendenti ad alleviare la fame nel mondo.

Art. 6.

1. Vengono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in esercizio aventi sede nei comuni di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint-Vincent.

2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i suddetti comuni dovranno adeguarsi alle norme dettate dalla presente legge.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite norme speciali per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia e per il riparto dei relativi proventi, in relazione alla particolare situazione geografica di quel comune.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'interno potrà disporre la immediata sospensione della casa da gioco, nel caso di infrazione alla presente legge o alle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 3.

2. In caso di recidiva, il Ministro dell'interno potrà disporre le revoca della autorizzazione.

3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, dovesse essere disposta la sospensione di una casa da gioco a gestione pubblica, il Ministro dell'interno – sentito il presidente della regione – può nominare un commissario per la straordinaria gestione.

Art. 9.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.